

REGOLAMENTO (CE) N. 133/94 DEL CONSIGLIO

del 24 gennaio 1994

che modifica il regolamento (CEE) n. 1785/81 relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare gli articoli 42 e 43,

vista la proposta della Commissione (1),

visto il parere del Parlamento europeo (2),

visto il parere del Comitato economico e sociale (3),

considerando che l'articolo 23 del regolamento (CEE) n. 1785/81 (4) dispone che il regime delle quote di produzione in questo settore si applichi nella campagna di commercializzazione 1993/1994 e che il Consiglio debba adottare, anteriormente al 1° gennaio 1994, il regime applicabile allo zucchero e all'isoglucosio a decorrere dal 1° luglio 1994;

considerando che l'attuale regime di produzione nel settore dello zucchero tende a prevenire il rischio di improvvisi cambiamenti nelle superfici coltivate e a garantire, attraverso le disposizioni in materia di autofinanziamento, l'imputazione ai produttori delle spese di smaltimento delle eccedenze comunitarie; che è quindi possibile la coesistenza di questo regime con quello degli altri seminativi;

considerando che è quindi auspicabile prevedere una nuova proroga del regime di produzione esistente per la campagna di commercializzazione 1994/1995, del regime di importazione preferenziale di zucchero greggio dai paesi terzi in Portogallo, nonché dei regimi di aiuto comunitari alla raffinazione e di quelli concernenti le autorizzazioni di concessione di aiuti nazionali in Germania, in Italia e nel Regno Unito;

considerando che l'articolo 23 del regolamento (CEE) n. 1785/81 prevede che il Consiglio adotti, parimenti, anteriormente al 1° gennaio 1994, il regime di produzione applicabile allo sciroppo di inulina; che la proroga per la campagna di commercializzazione 1994/1995 del regime delle quote di produzione per lo zucchero e l'isoglucosio rende necessaria l'applicazione di un regime analogo alla produzione di sciroppo di inulina, il quale, essendo un

prodotto di sostituzione dell'isoglucosio e dello zucchero liquido, si troverebbe in diretta concorrenza con tali prodotti, che subirebbero gli svantaggi di una disparità di trattamento; che, data la situazione eccedentaria dello zucchero della Comunità, la produzione di sciroppo di inulina convoglierebbe necessariamente verso l'esportazione determinati quantitativi di zucchero, facendone pesare l'onere sui soli produttori di zucchero e di isoglucosio, con il rischio di grave turbativa del mercato;

considerando che per il regime degli scambi, come per quello degli interventi, dei prezzi e del magazzino, è opportuno applicare allo sciroppo di inulina le stesse disposizioni valide per l'isoglucosio, dato che i due prodotti sono largamente simili;

considerando che, tranne per un'unità di produzione esistente già da tempo in uno Stato membro, la fabbricazione di sciroppo di inulina è iniziata solo recentemente in altri Stati membri; che è quindi equo assegnare quote di ciascun fabbricante in funzione della produzione ottenuta nel periodo più recente e conformemente all'articolo 23, paragrafo 4 del regolamento (CEE) n. 1785/81, ossia quella ottenuta nel periodo 1° luglio 1992 - 30 giugno 1993; che, per quanto riguarda la quota B, occorre far riferimento alla disposizione applicabile alla produzione di isoglucosio; che, per motivi di equità economica, in sede di determinazione delle quote, è opportuno procedere in base alle stesse modalità seguite per l'assegnazione delle quote di isoglucosio, prendendo in considerazione a titolo di correttivo per le imprese di cui trattasi le loro capacità tecniche di produzione installate alla data del 1° ottobre 1992;

considerando che, per dare a detto correttivo un carattere uniforme nella Comunità, è opportuno scartare, per quanto è possibile, le dichiarazioni di capacità di produzione presentate da imprese candidate alle quote e non pienamente fondate; che a tal uopo occorre definire la nozione di capacità di produzione in riferimento al prodotto di base agricolo trasformato in sciroppo di inulina in un processo continuo e completo durante un periodo compreso fra la raccolta del prodotto agricolo e la trasformazione finale;

considerando che l'attuazione del presente regolamento deve avvenire nelle migliori condizioni possibili; che possono all'uopo essere necessarie alcune misure transitorie; che queste sono da adottare secondo la procedura prevista all'articolo 41 del regolamento (CEE) n. 1785/81,

(1) GU n. C 312 del 18. 11. 1993, pag. 10.

(2) GU n. C 20 del 24. 1. 1994.

(3) GU n. C 34 del 2. 2. 1994.

(4) GU n. L 177 dell'1. 7. 1981, pag. 4. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1548/93 (GU n. L 154 del 25. 6. 1993, pag. 10).